



COMUNE DI SANT'URBANO

Provincia di Padova

ORIGINALE

ORDINANZA N. 16 del 02-10-2025

Oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (D.C.R. N. 57 DELL'11/11/2004 E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO CON D.C.R. N. 90 DEL 19/04/2016 E D.G.R. n. 377 in data 15/04/2025) - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30/04/2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

RILEVATO che il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

PRESO ATTO che nell'incontro del 02/02/2005 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;

RILEVATO che con Disposizione n. 1/05 dell'01/02/2005, prot. n. 16918 del 15/02/2005, il TTZ ha approvato il Regolamento di Funzionamento;

VISTA la DGRV n. 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTO che la DGRV 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO₂);

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA la DGRV 1550 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV e dell'aggiornamento del PRTRA sopra richiamati, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti, e graduate in base ai livelli di allerta PM10: livello nessuna allerta – verde, livello allerta 1 – arancio, livello allerta 2 – rosso;

PRESO ATTO delle azioni contro l'inquinamento atmosferico intraprese dalla Provincia di Padova tra le quali si evidenzia il bando per la concessione di contributi per l'installazione di generatori di calore caratterizzati da una bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento energetico (documento prot. n. 45302 del 18/07/2019);

CONSIDERATO che con l'aggiornamento del P.R.T.R.A. del 15/04/2025, sono intervenuti un significativo potenziamento ed un'integrazione delle misure di Piano, tenuto conto degli scenari energetici ed emissivi che nel frattempo si sono resi disponibili e contestualmente coniugando organicamente le proprie previsioni con la pianificazione del PNCA Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico e PNIEC Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e a scala di bacino Padano (Accordo interregionale);

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 11/09/2025, esplicitato nella Disposizione n. 45 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Comunale con n. 7588 del 22/09/2025, e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso", nei seguenti ambiti:

- installazione e utilizzo degli impianti termici;
- disposizioni sulla dispersione termica;
- abbruciamenti di residui vegetali;
- disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria (anno di riferimento 2024), redatta da ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81, nella quale si attesta un diffuso sfioramento

del valore limite di superamenti/anno (35) per il PM10 su tutta la pianura Veneta;

VISTI altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/1985 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa";
- la Legge n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 – "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la DGRV n. 1550 del 16/10/2018 "Misure di contrasto all'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria per la stagione invernale 2018-2019: presa d'atto delle valutazioni espresse dai tavoli tecnici-informazioni agli Enti Locali per le eventuali determinazioni di competenza";
- la DGRV n. 1089 del 09/08/2021;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- il D.Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.M. n. 186 del 07/11/2017 recante il "Regolamento per la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 in data 11/11/2004, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016;
- l'art. n.182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"; - la D.G.R.V. n. 122 del 10 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006";
- l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", approvato con D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017;
- gli artt. 107 e 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026:

NESSUNA ALLERTA – LIVELLO "VERDE"

a) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria "N" "L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;

b) divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli;

(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D. Lgs n. 19 del 2021).

c) limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), a soli due eventi complessivi, proposti o autorizzati dall'ente comunale, prescrivendo le dimensioni massime consentite per i falò e assicurando che la biomassa utilizzata sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.);

d) limite massimo di 19°C (con tolleranza di 2°C) **per le temperature medie negli edifici** classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) **per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali** classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

e) -obbligo di:

- **installazione** di generatori di calore di potenza \leq a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- **installazione** di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³ (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

-divieto di

- **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a **"3 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);

f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO"

in caso di 4 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino.

a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b) divieto assoluto di falò tradizionali, barbecue (utilizzanti combustibili solidi) e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D. Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);

c) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;

(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

d) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

e) -obbligo di:

- **installazione** di generatori di calore di potenza \leq a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³;

• **installazione** di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "**4 stelle**" o **superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³;

- **divieto di:**

• **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "**4 stelle**" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese).

f) limite massimo di 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17°C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

2) SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO"

in caso di 10 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino

a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b) divieto assoluto di falò tradizionali, barbecue* (utilizzanti combustibili solidi) e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D. Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a)

(*) Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economico-commerciali.

c) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;

(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

d) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

e) -obbligo di:

• **installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)

• **installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- divieto di

• **utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);

f) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

AVVISA

Il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1° e 2° è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV e avviso agli Enti tramite l'emissione di un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dalla pubblicazione della presente al 30/04/2026. Le misure di cui al primo livello "Arancione" e secondo livello "Rosso" entreranno in vigore il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

L'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito comunale www.comune.santurbano.pd.it ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza non relative alla circolazione stradale, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (D.G.C. n. 8 del 09.02.2010) da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/81. In caso di reiterazione della violazione la sanzione sarà raddoppiata.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco
FIOCCO DIONISIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.